



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**DE BENEDETTO GIUSEPPE**, Presidente e Relatore

**CUCCARO MICHELE**, Giudice

**ERLICHER DINO**, Giudice

in data 15/01/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 318/2016 depositato il 04/11/2016

**proposto da**

Comune Di Vallarsa - 00270840226

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Provincia Autonoma Di Trento - Servizio Catasto

**elettivamente domiciliato presso** Via Gilli, N. 4 38100 Trento TN0

Azienda Generale Servizi Municipali Di Verona Spa (agsm)

**elettivamente domiciliato presso** Via Lungadige Galtarossa 8 37100 Verona VR

Catasto Di Rovereto -

Provincia Trento - Piazza Dante

15 38100 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- VISURA CATASTAL n. 303925 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- VISURA CATASTAL n. 303925 I.C.I.
- ACC PROP IMM n. NCV-78-413-1392-0-5 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ACC PROP IMM n. NCV-78-413-1392-0-5 I.C.I.

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato il Comune di Vallarsa, in persona del suo sindaco pro-tempore, rappresentato come in epigrafe, impugnava il provvedimento/documento "visura per soggetto" dal quale risultava la determinazione del valore catastale e, di conseguenza, la rendita catastale da porre a base del calcolo dell'imposta che può essere pretesa dal proprietario dell'immobile.

Il documento si riferiva al valore attribuito al complesso riconosciuto come "Impianto idroelettrico dell' Luo\_1".

Lamentava il ricorrente Comune che il primo valore, determinato in € 16.936.481,00, che determinava un valore catastale di € 338.729,00 sia poi stato determinato, a seguito di errata interpretazione della novella legislativa che escludeva i macchinari dal valore degli impianti industriali, fosse stato rideterminato in guisa da comportare una rendita catastale di soli € 235.292,70, a far data dal 4.8.2016.

Lamentava ancora il ricorrente che fosse stato violato, nel procedimento amministrativo che aveva portato alla rideterminazione del valore e della relativa rendita catastale, il necessario contraddittorio con tutte le parti interessate alla valutazione del cespite.

Chiedeva quindi la rideterminazione del valore del bene "impianto idroelettrico", se necessario a mezzo di disponenda perizia tecnica.

Le parti convenute non si costituivano.

All'odierna udienza la causa veniva discussa solo da parte ricorrente, che si riportava agli atti. Quindi la Corte riservava la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto, e non solo per la mancata costituzione delle parti convenute.

Meraviglia invero che [almeno] il Servizio Catasto non si sia costituito in giudizio, quanto meno per affermare la correttezza del proprio operato in relazione sia alla determinazione del valore del cespite, sia - e tanto più - in relazione alla rideterminazione dello stesso.

Occorre peraltro senza dubbio affermare che la nuova rendita è stata sicuramente determinata in modo erroneo - come sostiene parte ricorrente - escludendo dal valore dell'impianto industriale quello riferibile alle c.d. "condotte", sia che fossero interrate, sia che fossero esposte. Ed invero la condotta (ovvero la tubatura convogliante le acque, ovvero che porti l'acqua a formare il necessario "salto" idoneo a far poi muovere le turbine) non può in alcun modo essere considerata alla stregua di un macchinario o di un "impianto" rimovibile. Essa è sicuramente da considerare quale parte infissa e inamovibile, alla stessa stregua degli immobili che costituiscono l'impianto. senza di essa, infatti, tutto l'impianto perderebbe la propria individualità e caratteristica strutturale.

L'atto impugnato va dunque annullato in parte qua, ovvero nei limiti in cui afferma un valore catastale minore di quello determinato in precedenza.

Va ancora precisato che questo stesso Giudice, in altri procedimenti instaurati per motivi simili, e che vedeva quale parte ricorrente anche l'attuale ricorrente, ha acquisito significative perizie tecniche che hanno portato alla determinazione dell'effettivo valore dei beni incidenti sui territori dei Comuni ricorrenti, portando così anche alla determinazione della rendita catastale per ogni periodo di imposta.

Nel corso del Giudizio questo Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti della perizia dimessa nel procedimento n. 6/2014 R.G.R., sicché è a quell'accertamento che si può fare riferimento senza che sia necessario provvedere ad accertamento tecnico anche in questo procedimento, come pur richiesto - in via subordinata - da parte ricorrente.

Orbene, come riportato nella relazione peritale acquisita agli atti ed anche nella sentenza emessa da questa Corte nel procedimento 6/2014 RGR, risulta che il valore catastale dei beni tutti costituenti l'impianto idroelettrico di S. Colombano che insiste nel Comune amministrativo e catastale di Vallarsa, è pari ad € 638.073,82 (seicentotrentottomila zero settantatre e 82 centesimi), con conseguente rendita catastale di € 12.761,48 (dodicimila settecentosessantuno e 48 centesimi). Il predetto valore viene fatto proprio - ancora una volta in questa sede - da questa Corte.

Gli altri motivi di ricorso sono da ritenersi assorbiti.

Quanto alle spese si ritiene di determinarle, in assenza di deposito di nota spese da parte del ricorrente Comune, in € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Relativamente al rimborso, unitamente a diritti e spese, anche del contributo unificato versato da parte ricorrente, si ritiene opportuno precisare che la Suprema Corte, da ultimo con Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (confermativa dell'indirizzo già affermato con sentt. 29679/17 e 23830/15), ha ribadito che *"In tema di spese processuali, [...] la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese [...]"*.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Determina il valore catastale dell' "Impianto idroelettrico dell'Luo\_1" in € 638.073,82 (seicentotrentottomila zero settantatre e 82 centesimi), con conseguente rendita catastale di € 12.761,48 (dodicimila settecentosessantuno e 48 centesimi).

Spese a carico delle parti convenute, in solido, determinate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, quanto a diritti, onorari e spese, cui va aggiunto il rimborso del contributo unificato versato.

Così deciso in Trento il 15.1.2024